



Föderation der Schweizer Psycholog:innen
Fédération suisse des psychologues
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi

Statuto

Stato: 21 giugno 2025



Indice del contenuto

I.	NOME E SEDE	3
II.	SCOPO	3
III.	QUALITÀ DI SOCIE E SOCI	4
IV.	ASSOCIE E SOCIAZIONI AFFILIATE	5
V.	ORGANI	6
VI.	FINANZE	17
VII.	PUBBLICAZIONI	17
VIII.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	17
IX.	DISPOSIZIONI FINALI	18

I. NOME E SEDE

Art. 1

Nome, forma giuridica

1. Con il nome « Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi » (di seguito FSP) è costituita un'associe e sociatione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero.

Sede

2. La FSP ha sede a Berna.

II. SCOPO

Art. 2

Scopo

1. La FSP, in qualità di organizzazione mantello, tutela tramite lo standard FSP di cui all'art. 4 cpv. 2 gli interessi professionali delle psicologhe e degli psicologi che operano in Svizzera.¹ Si impegna per migliorare l'attrattiva e il prestigio delle professioni della psicologia.

La FSP è un organo attivo, a livello politico e socie e sociale, al servizio della salute psichica e di un sano sviluppo personale e della capacità funzionale di tutti. Promuove la diffusione e l'applicazione delle conoscenze e competenze del settore psicologico e si impegna inoltre a salvaguardare l'etica e la qualità della categoria professionale.

Compiti

2. I compiti della FSP comprendono le seguenti attività:

- a. salvaguardare gli interessi di natura economica e professionale delle socie e dei soci;
- b. incentivare la psicologia nei suoi contenuti scientifici e professionali;
- c. promuovere le relazioni tra le diverse componenti della psicologia e le loro applicazioni;
- d. promuovere la formazione professionale in psicologia, in particolare la formazione postgraduale e continua tramite l'istituzione, tra l'altro, di certificazioni relative alle qualifiche;
- e. salvaguardare i contenuti etici e qualitativi delle prestazioni psicologiche tramite un codice deontologico vincolante per le soci e i soci;
- f. salvaguardare il pubblico da un'utilizzazione abusiva della psicologia;
- g. fare in modo che alla psicologia venga data la dovuta attenzione nelle questioni sanitarie e di politica socie e sociale;
- h. valorizzare l'immagine di psicologhe e psicologi nell'opinione pubblica;

¹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

- i. incentivare la ricerca e la relativa applicazione nel campo della psicologia nonché la diffusione appropriata delle più recenti scoperte in ambito psicologico;
- j. incentivare la collaborazione di psicologhe e psicologi con esponenti di prestigio e organizzazioni note di discipline e professioni correlate nonché con altre istituzioni nazionali ed estere;
- k. promuovere le nuove leve;
- l. preservare la diversità linguistica e culturale di psicologhe e psicologi, in particolare riconoscendo i vari approcci formativi, le diverse pratiche professionali e le specializzazioni.

III. QUALITÀ DI SOCIE E SOCI

Art. 3

Categorie di socie e soci

La FSP prevede le seguenti categorie di socie e:

- a. socie e soci ordinari;
- b. socie e soci onorari.

Art. 4

Socie e soci ordinari

1. Sono considerate socie e i soci ordinari della FSP le socie e i soci ordinari di un'associazione affiliata ai sensi dell'articolo 9 dello statuto che soddisfano lo standard della FSP.

Standard FSP

2. Soddisfa lo standard della FSP chi ha ottenuto una laurea o un master in psicologia presso un'accademia svizzera (università o scuola universitaria professionale)² o chi ha ottenuto un titolo di una scuola universitaria equivalente all'estero. I dettagli sono disciplinati nel regolamento di ammissione.

Titolo

3. Solo le socie e i soci sono legittimati a utilizzare il titolo di Psicologa FSP / Psicologo FSP.

Diritto di voto

4. Ogni socia o socio dispone di un voto in occasione della votazione assembleare.

Registro professionale

5. Sul suo sito Internet la FSP tiene un registro professionale accessibile al pubblico (Registro FSP) di tutte le socie e di tutti i soci ordinari (psicologo/a FSP) che riporta nome, cognome, località dell'indirizzo per la corrispondenza e, eventualmente, il titolo di specializzazione FSP. Le socie e i soci ordinari hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione, ossia esigere di non figurare nel registro.³

Art. 5

Socie e soci onorari

1. L'Assemblea delle delegate e dei delegati può nominare socie e soci onorari persone che si sono distinte in modo particolare nell'ambito della psicologia, delle professioni psicologiche o in favore della FSP.

Esenzione contributiva

2. Le socie e i soci onorari sono esenti da ogni genere di contributo.

Diritti e obblighi

3. Alle socie e ai soci onorari spettano, con la sola eccezione dell'obbligo di versare i contributi, gli stessi diritti e obblighi di socie e soci ordinari.

2 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 25 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012.

3 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

Art. 6**Ente di ammissione**

Le associe e sociazioni affiliate fungono da ente di ammissione, le cui decisioni devono essere ratificate dalla Segreteria generale della FSP.⁴ Uno specifico regolamento stabilisce i dettagli operativi.

Art. 7**Perdita della qualità di socia o soci**

1. La qualità di socia o soci si perde :
 - a. in caso di esclusione per mancato adempimento degli obblighi finanziari;
 - b. in seguito all'uscita da tutte le associe e sociazioni affiliate;
 - c. se le associe e sociazioni cantonali e professionali alle quali la socia o il socio appartiene non vengono più riconosciute come associe e sociazioni affiliate o sono sciolte;

- d. in caso di esclusione dovuta a violazione dell'obbligo di diligenza professionale, in caso di gravi contravvenzioni al codice deontologico o agli interessi della FSP;
- e. se si scopre che la qualità di socia o soci è stata ottenuta in base a informazioni false;
- f. in caso di morte.

Uscita

2. L'uscita è possibile per la fine dell'anno civile osservando un termine di disdetta di tre mesi.⁵

Estinzione di diritti e doveri

3. La perdita della qualità di socia o soci comporta l'estinzione di tutti i diritti e i doveri nei confronti della FSP, in particolare qualsivoglia diritto di avvalersi delle qualifiche conferite dalla FSP e del patrimonio dell'associe e sociazione.

IV. ASSOCIE E SOCIAZIONI AFFILIATE

Art. 8**Associe e sociazioni affiliate**

Sono considerate Associe e sociazioni affiliate della FSP le associe e sociazioni cantonali e regionali riconosciute e le Associe e sociazioni professionali riconosciute.

Art. 9**Socie e soci ordinari delle Associe e sociazioni affiliate**

1. Sono considerate socie e i soci ordinari di un'Associe e sociazione affiliata le socie e i soci che soddisfano lo standard FSP. Le socie e i soci straordinari di associe e sociazioni affiliate non possono diventare socie e soci della FSP.

Eccezione pensionati⁶

2. In via eccezionale le socie e i soci di un'Associe e sociazione affiliata, conforme allo standard FSP, non devono essere socie e soci ordinari della FSP se hanno raggiunto l'età ordinaria di pensionamento ai sensi della LAVS e se non esercitano più un'attività professionale nel campo della psicologia.

Eccezione SGP/SSP⁷

3. In via eccezionale la Socie e società Svizzera di Psicologia non è obbligata ad accettare laureate e laureati di scuole universitarie professionali come socie e soci ordinari.

4 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

5 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

6 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

7 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 25 giugno 2011, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Art. 10**Socie e soci straordinari di Associe e sociazioni affiliate**

Sono considerate socie e i soci straordinari di un'Associe e sociazione affiliata le socie e i soci che non soddisfano lo standard FSP. Le socie e i soci straordinari di un'Associe e sociazione affiliata non possono diventare socie e soci della FSP.

Art. 11**Riconoscimento di associe e sociazioni affiliate**

1. Per essere riconosciute come associe e sociazioni affiliate della FSP, le associe e sociazioni devono adeguare il loro statuto alle condizioni FSP.

Revoca del riconoscimento

2. In caso di mancato rispetto delle decisioni della FSP o di grave violazione degli obblighi di un'associe e sociazione affiliata nei confronti della FSP, quest'ultima ha facoltà di revocare il riconoscimento all'associe e sociazione affiliata.

Art. 12**Statuto giuridico**

1. Le Associe e sociazioni affiliate della FSP sono enti giuridici autonomi con statuto e organi propri.

Identificazione

2. Le Associe e sociazioni affiliate alla FSP sono autorizzate ad aggiungere al nome della loro associe e sociazione la menzione « Associazione cantonale » o « Associene professionale della Federazione Svizzera delle psicologhe e degli psicologi FSP ».

Art. 13**Collaborazione con la FSP****Consultazione**

1. La FSP consulta le Associe e sociazioni affiliate non appena queste vengono direttamente coinvolte nell'attività della FSP.

Coordinamento

2. La FSP coordina i progetti delle Associe e sociazioni affiliate che sono di interesse comune.

Comunicazioni

3. Le Associe e sociazioni affiliate comunicano tempestivamente vamente alla FSP eventuali cambiamenti relativi alle socie e ai soci, agli organi direttivi e allo statuto.

V. ORGANI

Art. 14**Organi**

Gli organi della FSP sono :

- a. l'Assemblea plenaria, composta della totalità di socie e soci;
- b. l'Assemblea delle delegate e dei delegati;
- c. la Conferenza presidenziale;
- d. il Comitato direttivo;
- e. le commissioni dell'Assemblea delle delegate e dei delegati;
- f. le commissioni del Comitato direttivo;

g. l'Organo di conciliazione;⁸

h. l'Ufficio di revisione;

i. la Segreteria generale;

j. i consigli specializzati.⁹

⁸ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

⁹ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 5 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

ASSEMBLEA PLENARIA

Art. 15

Risoluzioni adottate dall'Assemblea plenaria

1. Le risoluzioni plenarie sono adottate in forma scritta tutte le socie e tutti soci aventi diritto di voto.

Competenza dispositiva

2.

- a. Il 10 % delle socie e dei soci ordinari può esigere che le decisioni dell'Assemblea delle delegate e dei delegati siano sottoposte a votazione plenaria.
- b. L'Assemblea delle delegate e dei delegati può anche, a maggioranza di oltre due terzi delle e dei votanti, decidere di sottoporre a votazione plenaria le proprie decisioni.

Termine

3. La richiesta di votazione plenaria deve essere presentata alla Segreteria generale entro i 60 giorni che seguono la pubblicazione delle decisioni.

ASSEMBLEA DELLE DELEGATE E DEI DELEGATI (AD)

Art. 16

Assemblea delle delegate e dei delegati

1. L'Assemblea delle delegate e dei delegati è costituita da delegate e delegati delle associazioni affiliate.

Numero di delegati

2. Ogni associazione e sociatione affiliata invia per lo meno una delegata o un delegato all'Assemblea delle delegate e dei delegati.

A partire da 101 socie e soci ordinari FSP è possibile inviare due delegate/delegati, a partire da 201 socie e soci FSP è possibile inviarne al massimo tre.

Numero di voti¹⁰

3.

- a. Ogni unità completa o frazionata composta da almeno 10 socie e soci (socie e soci ordinari) dell'associazione e sociatione affiliata genera un voto all'Assemblea delle delegate e dei delegati. Una delegata o un delegato rappresenta un minimo di uno fino a un massimo di tutti i voti di un'associazione e sociatione affiliata.
- b. Se una socia o un socio appartiene contemporaneamente a più associazioni e sociationi, nel calcolo del voto/dei voti delle delegate e dei delegati delle associazioni e sociationi affiliate viene considerata solo la percentuale di voti corrispondente, laddove la percentuale di voti è proporzionale al numero di appartenenze del socie e socio. Il termine di riferimento per la presa in considerazione di un'appartenenza in qualità socis/socio è la data che precede di 14 giorni l'Assemblea delle delegate e dei delegati.
- c. Il totale dei voti è la somma delle unità, complete o frazionate, composte da almeno 10 socie e soci (socie e soci ordinari) di tutte le associazioni e sociationi affiliate.

Condizioni di eleggibilità

4. Sono eleggibili come delegate e delegati delle associazioni e sociationi affiliate solo le socie e i soci ordinari FSP che non fanno già parte del Comitato direttivo della FSP.

Art. 17

Competenza

1. L'Assemblea delle delegate e dei delegati determina i fondamenti della politica della FSP, sorveglia l'attività delle sue commissioni e del Comitato direttivo e adotta le decisioni statutarie vincolanti per tutti le socie e tutti i soci.

¹⁰ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

Mansioni e competenze

2. L'Assemblea delle delegate e dei delegati ha le seguenti mansioni e competenze :

- a. decisioni sulla modifica dello statuto :
- b. approvazione delle linee direttrici, comprese linee guida costantemente aggiornate per lo sviluppo a lungo termine delle professioni psicologiche;¹¹
- c. approvazione del programma di legislatura;
- d. accettazione del rapporto annuale del Comitato direttivo e delle commissioni e scarica dei conti annuali;
- e. approvazione dei conti annuali previa audizione della Commissione della gestione e dell'Ufficio di revisione;
- f. determinazione dei contributi di socie e soci;
- g. riconoscimento o disconoscimento di associe e sociazioni affiliate su richiesta del Comitato direttivo
- h. ¹²;
- i. approvazione dei regolamenti e delle direttive delle commissioni conformemente agli art. 31-37;
- j. approvazione dei regolamenti che rientrano nel suo ambito di competenza, in particolare del regolamento interno;
- k. disposizione di una votazione plenaria conformemente all'art. 15 cpv. 2b;
- l. elezione della/del presidente e della/del vicepresidente o di due copresidenti (copresidenza)¹³;
- m. elezione delle socie e i soci del Comitato direttivo;
- n. elezione delle socie e i soci delle commissioni conformemente agli art. 31, 32 e 33;

o. ^{14, 15};

- p. elezione dell'Ufficio di revisione;
- q. nomina delle socie e dei soci onorari;
- r. approvazione delle modifiche al Regolamento di ammissione.¹⁶

Art. 18

Convocazione

1. L'Assemblea delle delegate e dei delegati ordinaria viene convocata dal Comitato direttivo per una seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno

2.

- a. Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Comitato direttivo almeno 90 giorni prima dell'Assemblea.
- b. Gli organi legittimati a presentare la richiesta sono il Comitato direttivo, le delegate e i delegati e, per le questioni normative che rientrano nel loro ambito di competenza, le commissioni del Comitato direttivo.
- c. Si possono presentare solo richieste per attività che rientrano nell'ambito di competenza dell'Assemblea delle delegate e dei delegati ai sensi dell'art. 17.

Invito

3. L'invito deve essere spedito almeno 8 settimane prima dell'Assemblea e deve contenere, oltre all'ordine del giorno, tutti i documenti già disponibili relativi alla seduta.

11 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

12 Abrogato giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

13 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

14 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

15 Abrogato giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024

16 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

Argomenti non all'ordine del giorno

4. Non si può deliberare su argomenti che non sono all'ordine del giorno, fatta eccezione per l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno in vista della successiva Assemblea delle delegate e dei delegati.

Assemblea straordinaria delle delegate e dei delegati

5. L'Assemblea straordinaria delle delegate e dei delegati può essere convocata dal Comitato direttivo, dalla Conferenza presidenziale, dall'Ufficio di revisione o da almeno un quinto dei voti delle delegate e dei delegati.

Art. 19

Presidenza

L'Assemblea delle delegate e dei delegati è presieduta dalla presidente/ dal presidente della FSP, in caso di impedimento si fa capo alla/al vicepresidente. In caso di copresidenza, la presidenza viene assunta da una/uno delle/dei due copresidenti per tutta la durata dei lavori oppure viene ripartita tra le/i due.¹⁷

Art. 20

Deliberazioni

1. Tutte le Assemblee delle delegate e dei delegati validamente convocate sono autorizzate a deliberare indipendentemente dal numero delle delegate e dei delegati presenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.
3. Al primo turno le elezioni avvengono a maggioranza assoluta (tra i voti presenti). Dal secondo turno si applica la maggioranza relativa (dei voti espressi).
4. Le modifiche dello statuto o la fusione con altre associe e sociazioni necessitano della maggioranza di due terzi dei voti espressi.
5. Gli scrutini e le votazioni sono pubblici. È possibile esigere una votazione segreta o uno scrutinio segreto con i due terzi dei voti delle delegate e dei delegati.

Art. 21

Verbale

La Segreteria generale stende un verbale delle decisioni adottate. Il verbale viene pubblicato in lingua tedesca, francese e italiana.

CONFERENZA PRESIDENZIALE

Art. 22

Conferenza presidenziale

1. La Conferenza presidenziale rappresenta l'anello di congiunzione tra le associe e sociazioni affiliate e la FSP.

Composizione

2. La Conferenza presidenziale è composta:

- a. dalle/dai presidenti delle Associe e sociazioni affiliate o dalle/dai loro facenti funzione;
- b. dal Comitato direttivo FSP con facoltà consultiva;
- c. dall'amministratrice/amministratore con facoltà consultiva.

Numero di voti¹⁸

3.

- a. Ogni unità, completa o frazionata, composta da almeno 10 socie e soci (socie e soci ordinari) dell'associe e sociazione affiliata genera un voto nella Conferenza presidenziale. Una delegata o un delegato rappresenta un minimo di uno fino ad un massimo di tutti i voti di un'associe e sociazione affiliata.
- b. Se una socia o un socio appartiene contemporaneamente a più associe e sociazioni, nel calcolo del voto/dei voti delegati delle associe e sociazioni affiliate viene considerata solo la percentuale di voti corrispondente, laddove la percentuale di voti è proporzionale al numero di appartenenze del socie e socio. Il giorno di riferimento per la presa in considerazione di un'appartenenza in qualità di socia o soci è la data che precede di 14 giorni la Conferenza presidenziale.

¹⁷ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

¹⁸ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

- c. I totale dei voti è la somma delle unità, complete o frazionate, composte da almeno 10 socie e soci (socie e soci ordinari) di tutte le associe e sociazioni affiliate.

Art. 23

Mansioni e competenze

La Conferenza presidenziale ha le seguenti mansioni:

- a. approvazione del programma annuale e degli obiettivi annuali;
- b. approvazione del budget;
- c. preparazione delle attività dell'Assemblea delle delegate e dei delegati;
- d. discussione sulle questioni fondamentali che concernono la psicologia come scienza e professione oppure che concernono la federazione;
- e. scambio di informazioni tra le associe e sociazioni affiliate e la FSP;
- f. creazione e soppressione di titoli di specializzazione e di qualifiche complementari.¹⁹

Art. 24

Convocazione

La Conferenza presidenziale si tiene almeno due volte all'anno. L'invito avviene per iscritto almeno 14 giorni prima della data prevista per la seduta, con indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 25

Direzione

La Conferenza presidenziale è diretta dalla presidente/dal presidente della FSP. In caso di impedimento la seduta è diretta dalla vicepresidente/dal vicepresidente o da un altro membro del Comitato direttivo. In caso di copresidenza, la direzione della Conferenza viene assunta da una/uno delle/dei due copresidenti per tutta la durata dei lavori oppure viene ripartita tra le/i due.²⁰

Art. 26

Decisioni

1. Le decisioni della Conferenza presidenziale sono valide se è presente almeno il 50% delle associe e sociazioni affiliate.
2. La Conferenza presidenziale decide a maggioranza semplice delle/dei votanti.

Art. 27

Verbale

La Segreteria generale stende un verbale delle decisioni. Il verbale viene trasmesso alle/ai presidenti e alle/ai delegati.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 28

Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo è l'organo strategico di gestione della FSP.

Composizione

2. Il Comitato direttivo è costituito da una/un presidente, una/un vicepresidente o una copresidenza²¹ e da tre a cinque altre socie e i soci.

Criteri di eleggibilità

3. Il Comitato direttivo è composto esclusivamente da socie e soci FSP.

Durata del mandato

4. Il Comitato direttivo viene eletto per 4 anni. Può essere rieletto due volte. I membri del comitato eletti durante un mandato in corso possono essere rieletti dall'assemblea dei delegati una terza volta per il numero di anni rimanenti fino al raggiungimento di un mandato complessivo di 12 anni consecutivi.²²

Conflitti di interesse

5. Le socie e i soci del Comitato direttivo FSP non possono esercitare funzioni direttive nelle associe e sociazioni affiliate.

19 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2013, in vigore dal 1° ottobre 2013.

20 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

21 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

22 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 21 giugno 2025, in vigore dal 21 giugno 2025.

Art. 29

Mansioni e competenze

Il Comitato direttivo ha le seguenti mansioni :

- a. elaborazione delle linee direttrici all'attenzione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati;
- b. elaborazione del programma di legislatura all'attenzione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati;
- c. redazione dei conti annuali;
- d. elaborazione del programma annuale, degli obiettivi annuali e del budget da sottoporre alla Conferenza presidenziale;
- e. vigilanza sull'applicazione delle delibere degli organi;
- f. rappresentanza della FSP verso l'esterno;
- g. controlling strategico;
- h. regolamentazione del diritto di firma;
- i. vigilanza sulla gestione della Segreteria generale;
- j. elezione e scarico dell'amministratrice/amministratore;
- k. elezione delle socie e i soci delle commissioni del Comitato direttivo;
- l. elezione di conciliatrici e conciliatori;²³
- m. creazione di gruppi di progetto o di lavoro, definizione del loro mandato e direzione dei lavori;
- n. approvazione di modifiche agli statuti delle associe e sociazioni affiliate;
- o. preparazioni dell'Assemblea delle delegate e dei delegati e della Conferenza presidenziale;
- p. gestione di tutte le questioni non attribuite esplicitamente a un altro organo;
- q. espulsione di socia o soci e il cui comportamento danneggia gravemente l'immagine e la reputazione delle FSP.

Art. 30

Modalità di lavoro

1. Il Comitato direttivo si riunisce con la frequenza richiesta dalle mansioni da svolgere.

Decisioni

2. Il Comitato direttivo decide a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità è determinante il voto della/del presidente. In caso di copresidenza è determinante il voto della persona che presiede la seduta.²⁴

Direzione delle sedute

3. Le sedute del Comitato direttivo sono dirette a turno dalle socie e i soci del Comitato direttivo della FSP.²⁵

Amministratrice/amministratore

4. L'amministratrice/amministratore e la/il sua/o rappresentante partecipano con voce consultiva alle sedute del Comitato direttivo.²⁶

Verbale

5. Viene redatto un verbale della seduta del Comitato direttivo.

COMMISSIONI DELL'ASSEMBLEA DELLE DELEGATE E DEI DELEGATI

Art. 31

Commissione della gestione (CG)

1. La Commissione della gestione controlla la gestione ufficiale degli organi sulla base delle disposizioni normative (ordinamento giuridico generale, statuto, regolamenti, delibere di organi prioritari) e controlla i conti annuali (revisione interna).

2. La Commissione della gestione redige ogni anno un rapporto all'attenzione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati.

23 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

24 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

25 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

26 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015.

3. La Commissione della gestione è costituita da tre fino a un massimo di cinque socie e soci, che non devono appartenere a nessun altro organo della FSP ad eccezione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati.

4. Le mansioni e le competenze della Commissione della gestione sono stabilite in un regolamento che dev'essere approvato dall'Assemblea delle delegate e dei delegati.

Art. 32²⁷

Commissione della giurisdizione associe e sociativa

1. La Commissione della giurisdizione associe e sociativa si compone di due camere: la Camera deontologica (CD) e la Camera di ricorso (CR).

2. La Camera deontologica comprende anche un Organo di mediazione.

Art. 32a²⁸

Compiti

1. La Commissione della giurisdizione associe e sociativa conduce le procedure di mediazione riguardanti le questioni deontologiche, vigila sul rispetto del Codice deontologico, assume le decisioni finali in merito ai reclami contro le socie e soci e le socie e i soci dell'associe e sociativa e ai ricorsi contro determinate decisioni del Comitato, delle commissioni del Comitato e dei Consigli nonché della Segreteria generale in materia di ammissione e conferimento di titoli.

2. Ogni anno redige un rapporto all'attenzione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati.

Art. 32b²⁹

Presidenza

1. La Commissione è presieduta da una socie e socia o da una socia o un socio della FSP. La funzione di Vicepresidente è ricoperta da un'avvocata esterna o un avvocato esterno.

2. La Presidente o il Presidente è responsabile degli aspetti organizzativi (convocazione ed elaborazione dell'ordine del giorno della seduta plenaria, composizione degli organi decisionali). La Vicepresidente o il Vicepresidente conduce la procedura e siede all'interno degli organi decisionali. L'elezione della Vicepresidente o del Vicepresidente spetta al Comitato.

3. La Commissione dispone di una segreteria indipendente dalla FSP presso la sede della Vicepresidenza.

Art. 32c³⁰

Spese procedurali

Le spese procedurali possono essere addebitate parzialmente o in toto alle parti coinvolte. I dettagli sono stabiliti nel regolamento procedurale.

Art. 32d³¹

Camera deontologica (CD)

1. La Camera deontologica si occupa dei principi etici della professione e di questioni riguardanti il codice deontologico.

2. Interviene su richiesta dell'Organo di mediazione in casi gravi o su richiesta di una delle parti della procedura di mediazione.

3. La Camera è composta da almeno cinque socie e soci fino a un massimo di nove.

4. Le mansioni e le competenze della CD, comprese quelle dell'Organo di mediazione, sono stabilite in un regolamento che dev'essere approvato dall'Assemblea delle delegate e dei delegati.

5. La CD assume le decisioni finali in materia di deontologia.

Art. 32e³²

Organo di mediazione

1. L'Organo di mediazione interviene in caso di reclami concernenti la deontologia di una socie e socia o una socia o un socio della FSP.

27 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

28 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

29 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

30 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

31 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

32 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

2. Se la controversia non può essere risolta dall'Organo di mediazione, questo redige un rapporto in cui valuta la situazione e può fornire delle raccomandazioni.

3. In caso di sospetto fondato di violazione grave o ripetuta del Codice deontologico o su richiesta di una delle parti, l'Organo di mediazione può richiedere alla Camera deontologica di avviare una procedura di deontologia.

Art. 32bis³³

Sanzioni e misure

1. La commissione può sancire le seguenti sanzioni e misure :

- a. ammonimento;
- b. multa fino a Fr. 25'000;
- c. espulsione;
- d. frequentazione di corsi di formazione continua;
- e. frequentazione di ore di supervisione;
- f. svolgimento di ore di esperienza terapeutica sulla propria persona.

2. Le sanzioni e le misure possono essere accumulate.

Art. 33³⁴

Camera di ricorso

1. La Camera di ricorso (CR) decide in ultima istanza sui ricorsi contro le decisioni

- a. delle commissioni del Comitato;
- b. del Comitato direttivo relative all'esclusione di una socie e socia o di una socia o un socio oppure la riduzione dell'obbligo di formazione continua;
- c. della Segreteria generale in materia di ammissioni e conferimento di titoli;

d. e in tutte le fattispecie previste dai regolamenti della FSP.

2. Due socie e soci della CR, uno per ciascun sesso, assumono inoltre la funzione di interlocutori indipendenti delle collaboratrici e dei collaboratori della Segreteria generale della FSP per la segnalazione di casi di mobbing e molestie sessuali.

3. La CR è composta da almeno cinque socie e soci fino a un massimo di sette e dispone di una segreteria indipendente dalla Segreteria generale della FSP.

4. Le mansioni e le competenze della CR sono stabilite in un regolamento che dev'essere approvato dall'Assemblea delle delegate e dei delegati.

5. La CR funge da autorità giudiziaria indipendente di diritto pubblico per le attività della FSP che rientrano nel campo d'applicazione della Legge federale sulle professioni psicologiche.

COMMISSIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

Art. 34³⁵

Art. 35^{36,37}

Commissione della formazione

1. La Commissione della formazione si occupa delle questioni inerenti alla formazione postgraduale e continua nel campo della psicologia.

2. È composta da 5 a 12 socie e soci della FSP. È prevista

la possibilità di formare sottocommissioni.

La Commissione della formazione può interpellare altri esperti o esperte.

3. I compiti e le competenze della Commissione della formazione sono definiti nel Regolamento sulla formazione postgraduale e continua.

33 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

34 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° gennaio 2023.

35 Abrogato giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 27 giugno 2015, in vigore dal 1° luglio 2015 (Commissione di ammissione).

36 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 30 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

37 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 5 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

4. Le sottocommissioni sono autorizzate a sottoporre le proposte alla votazione dell'intera Commissione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parità di voti, il voto della presidenza sarà preponderante.

Art. 36³⁸

Art. 37³⁹

Art. 37bis⁴⁰

Organo di conciliazione

1. La FSP dispone di un Organo di conciliazione permanente.
2. L'Organo di conciliazione cerca di risolvere le controversie in seno alla Federazione con una procedura semplice e veloce, in via conciliatoria ed extragiudiziale.
3. L'Organo di conciliazione pubblica annualmente un rapporto per l'Assemblea delle delegate e dei delegati.
4. L'Organo di conciliazione è composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque socie e soci.
5. I compiti e le competenze dell'Organo di conciliazione sono definiti in un regolamento. Il regolamento deve essere approvato dall'Assemblea delle delegate e dei delegati.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 38⁴¹

Ufficio di revisione e revisione limitata

La FSP effettua la revisione in conformità con le disposizioni del Codice delle obbligazioni in materia di revisione limitata. Elegge quindi come organo preposto alla revisione un revisore abilitato.

SEGRETARIA GENERALE

Art. 39

Segreteria generale

La Segreteria generale funge da centro operativo della FSP. È diretta dall'amministratrice/amministratore.

CONSIGLI SPECIALIZZATI⁴²

Art. 39a

Consiglio specializzato in psicoterapia

La FSP è dotata di un consiglio specializzato in psicoterapia. È prevista la possibilità di istituire ulteriori consigli specializzati.

Art. 39b

Compiti del consiglio specializzato in psicoterapia

Nel campo della psicoterapia, al consiglio specializzato in psicoterapia spettano in particolare:

- a. l'approvazione delle posizioni, degli obiettivi e delle strategie che sono state elaborate da portare all'attenzione della FSP;
- b. l'approvazione di contenuti finalizzati a promuovere l'etica professionale e di specifiche aggiunte al codice deontologico da portare all'attenzione della FSP;
- c. l'approvazione di posizioni e proposte relative all'offerta e alla qualità dei corsi di formazione di base, postgraduale e continua da portare all'attenzione della FSP;
- d. l'elezione del Comitato di gestione del consiglio specializzato in psicoterapia su proposta del Comitato direttivo.

38 Abrogata giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 30 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018 (Commissione della formazione postgraduale).

39 Abrogata giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

40 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2010, in vigore dal 1° luglio 2010.

41 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 30 giugno 2018, in vigore dal 1° luglio 2018.

42 Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 5 settembre 2020, in vigore dal 1° gennaio 2021.

Art. 39c**Composizione numerica**

- 1.** Ciascuna associe e sociazione affiliata avente tra le proprie socie e i propri soci almeno 10 titolari di un titolo in psicoterapia può inviare una propria delegata o un proprio delegato (con titolo di specializzazione in psicoterapia) al consiglio specializzato.
- 2.** Se le socie e i soci con titolo raggiungono o superano le 201 unità, la rispettiva associe e sociazione potrà inviare una seconda delegata o un secondo delegato (con titolo).
- 3.** Ciascuna delle unità da 10 socie e soci iniziate o completate (socie e soci ordinari con titolo in psicoterapia) dell'associe e sociazione affiliata partecipa alle Assemblee del consiglio specializzato in psicoterapia con un voto.

Art. 39d**Richiesta di iscrizione all'ordine del giorno**

- 1.** Le richieste di iscrizione all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al Comitato direttivo almeno 30 giorni prima dell'Assemblea..
- 2.** Sono autorizzati a presentare richieste di iscrizione: il Comitato direttivo, il Comitato di gestione del consiglio specializzato in psicoterapia, i delegati del consiglio specializzato in psicoterapia, le rispettive associe e sociazioni affiliate.
- 3.** Le richieste possono riguardare esclusivamente argomenti che rientrano nell'ambito di competenza dell'Assemblea del consiglio specializzato in psicoterapia.

Art. 39e**Invito**

L'invito deve essere spedito almeno 14 giorni prima dell'Assemblea e deve contenere, oltre all'ordine del giorno, tutti i documenti già disponibili relativi alla seduta.

Art. 39f**Argomenti non all'ordine del giorno**

Non si può deliberare su argomenti che non sono all'ordine del giorno, fatta eccezione per l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno in vista della successiva Assemblea.

Art. 39g**Presidenza**

L'Assemblea del consiglio specializzato in psicoterapia è presieduta dall'assemblea dal presidente del Comitato di gestione del consiglio specializzato in psicoterapia; in caso di impedimento si fa capo alla/al vicepresidente del Comitato di gestione del consiglio specializzato in psicoterapia. In caso di copresidenza in seno al Comitato di gestione del consiglio specializzato in psicoterapia, la presidenza viene assunta da una/uno dei due copresidenti per tutta la durata dei lavori oppure viene ripartita tra le/i due.

Art. 39h**Deliberazioni**

- 1.** Tutte le Assemblee del Comitato di gestione del consiglio specializzato in psicoterapia validamente convocate sono autorizzate a deliberare indipendentemente dal numero delle delegate e dei delegati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti espressi.
- 2.** Al primo turno le elezioni avvengono a maggioranza assoluta (tra i voti presenti). Dal secondo turno si applica la maggioranza relativa (dei voti espressi).
- 3.** Gli scrutini e le votazioni sono pubblici. È possibile esigere una votazione segreta o uno scrutinio segreto con i due terzi dei voti delle delegate e dei delegati.
- 4.** In presenza di questioni urgenti, è prevista la possibilità di deliberare attraverso circolare. Sarà il Comitato direttivo della FSP a deciderne l'esecuzione.

Art. 39i**Verbale**

La Segreteria generale stende un verbale delle decisioni adottate. Il verbale è pubblicato in tedesco e in francese in una sede idonea.

Art. 39j**Comitato di gestione del consiglio specializzato in psicoterapia**

Il Comitato di gestione rappresenta l'organo operativo del consiglio specializzato in psicoterapia. Assicura lo scambio diretto con il Comitato direttivo della FSP su questioni inerenti alla psicoterapia.

Art. 39k**Compiti**

Nel campo della psicoterapia, al Comitato di gestione spettano in particolare:

- a. l'elaborazione dei principi di base da portare all'attenzione dell'Assemblea del consiglio specializzato in psicoterapia e del Comitato direttivo della FSP;
- b. l'esecuzione di analisi strategiche e l'anticipazione degli scenari;
- c. la definizione di posizioni, obiettivi/strategie e misure;
- d. l'elaborazione di contenuti in materia di etica professionale finalizzati a promuoverla e a integrare in modo mirato il codice deontologico;
- e. l'elaborazione di posizioni e proposte relative all'offerta e alla qualità dei corsi di formazione di base, postgraduale e continua;
- f. altri compiti su incarico del Comitato direttivo e della Segreteria generale.

Art. 39l**Composizione**

1. Il Comitato di gestione è costituito da una/un presidente, una/un vicepresidente o una copresidenza e da tre a quattro altre socie e i soci. Si compone esclusivamente di socia o soci e della FSP in possesso di titolo in psicoterapia. Il Comitato di gestione può prevedere l'istituzione di un comitato consultivo scientifico. Il Comitato di gestione si autocostruisce.
2. Il Comitato direttivo della FSP nomina il comitato consultivo scientifico.

3. Il Comitato direttivo della FSP designa inoltre tra i proprie socie e i soci 1 o 2 delegati al Comitato di gestione, scegliendoli tra quelli in possesso di titolo di specializzazione in psicoterapia.

Durata del mandato

4. Il Comitato di gestione viene eletto per 4 anni. Può essere rieletto con una durata massima del mandato fissata a 8 anni. In caso di copresidenza, può durare in carica per ulteriori 4 anni.

Conflitti di interesse

5. Le socie e i soci del Comitato di gestione non possono ricoprire la carica di presidente di un'associazione e sociatione affiliata né appartenere a un altro organo della FSP. Sono esclusi da questa seconda restrizione i delegati del Comitato direttivo nel Comitato di gestione.

Limite di età

6. ⁴³

Art. 39m**Deliberazioni**

1. Il Comitato di gestione decide a maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità è determinante il voto della/del presidente.
2. In caso di copresidenza è determinante il voto della persona che presiede la seduta.
3. In presenza di questioni urgenti, è prevista la possibilità di deliberare attraverso circolare. Sarà il/la presidente del Comitato di gestione a decidere sull'esecuzione di questo tipo di delibera.

Art. 39n**Connessione con l'AD e la CP**

Per questioni concernenti la psicoterapia, il Comitato di gestione può inviare all'AD e alla CP da 1 a 3 rappresentanti senza diritto di voto, purché l'argomento in questione sia stato iscritto all'ordine del giorno.

Art. 39o**Periodicità**

1. Il consiglio specializzato viene convocato per una seduta ordinaria almeno una volta all'anno.
2. Il Comitato di gestione si riunisce quattro volte all'anno o più spesso se le mansioni da svolgere lo richiedono.

43 Abrogato giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 26 giugno 2021, in vigore dal 1° luglio 2021 (Limite di età).

VI. FINANZE

Art. 40

Entrate

1. Le entrate della FSP consistono:

- a. nei contributi di socie e soci;
- b. nei contributi di terzi;
- c. nei ricavi derivanti da pubblicazioni e servizi.

Incasso

2. Su richiesta, le associe e sociazioni affiliate possono far riscuotere i contributi associe e sociativi dalla FSP. Le associe e sociazioni affiliate sono autonome nel determinare l'ammontare dei contributi associe e sociativi.

Riduzione del contributo

3. In casi opportunamente motivati le socie e i soci possono chiedere la riduzione del contributo associe e sociativo.

Art. 41

Responsabilità

La FSP risponde solo con il proprio patrimonio. Non risponde delle obbligazioni assunte dalle associe e sociazioni affiliate; inversamente le associe e sociazioni affiliate o le socie e i soci non rispondono delle obbligazioni assunte dalla FSP.

Art. 42

Esercizio

L'esercizio della FSP coincide con l'anno civile.

VII. PUBBLICAZIONI

Art. 43

Organo di pubblicazione

La FSP dispone di un organo di pubblicazione ufficiale (area riservata alle socie e i soci del sito web www.psychologie, che viene messa a disposizione delle socie e i soci gratuitamente⁴⁴.

VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44

Socie e soci straordinari

1. Le socie e i soci della FSP che all'entrata in vigore del presente statuto erano socie e soci straordinari e che non soddisfano lo standard FSP conservano la qualità di socia o socio straordinario fino alla loro uscita dalla FSP, con diritti e obblighi invariati.

Identificazione

2. Le socie e i soci straordinari devono identificarsi come tali, ossia « Psicologa straordinaria FSP / Psicologo straordinario FSP ».

⁴⁴ Nuovo testo giusta deliberazione dell'Assemblea delle delegate e dei delegati del 22 giugno 2024, in vigore dal 1° agosto 2024.

IX. DISPOSIZIONI FINALI

Art 45

Regolamenti

1. Gli organi della FSP sono autorizzati a emanare regolamenti per singoli ambiti di loro competenza.
2. Nella misura in cui concernono diritti e obblighi di terzi o competenze di altri organi, i regolamenti devono essere sottoposti all'organo gerarchicamente superiore per approvazione.
3. L'amministratrice/amministratore compila un elenco dei regolamenti in vigore.

Art 46

Scioglimento della FSP

1. Lo scioglimento della FSP è possibile soltanto mediante votazione assembleare a maggioranza dei due terzi delle/dei votanti.

Ricavato della liquidazione

2. In caso di scioglimento della FSP, l'eventuale ricavato sarà trasferito a una istituzione che persegue obiettivi simili a quelli della FSP.

Art 47

Testo facente fede

In caso di dubbi fa fede il testo originale tedesco del presente statuto.

Art 48

Foro competente

In caso di controversie, il foro competente è quello della sede della Segreteria generale.

Ultime modifiche

Il presente statuto è stato approvato il 30 maggio 2008 dall'Assemblea delle delegate e dei delegati. Entra in vigore il 1° gennaio 2009. Sostituisce quello del 17 settembre 1987. Riveduto e approvato dall'Assemblea delle delegate e dei delegati il 26 giugno 2010, il 25 giugno 2011, il 22 giugno 2013, il 27 giugno 2015, il 30 giugno 2018, il 5 settembre 2020, il 26 giugno 2021, il 22 giugno 2024 e il 21 giugno 2025.

L'applicazione dello statuto della FSP è disciplinata nel Regolamento interno del 28 novembre 2008 (adottato dall'AD).



Föderation der Schweizer Psycholog:innen
Fédération suisse des psychologues
Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi

Impressum

Föderation der Schweizer Psycholog:innen (FSP)

Fédération suisse des psychologues (FSP)

Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP)

Effingerstrasse 15

3008 Berna

fsp@fsp.psychologie.ch

www.psychologie.ch

Redazione

FSP

Branding — Design

3 TRAITS, Fribourg